

# STUDIO LEGALE DEL RE

00192 ROMA - Via Virginio Orsini n.21

tel. 0632111235 - fax 063226741

20122 MILANO - Viale Emilio Caldara n.22

tel. 02.54106036 - fax 028715871

88900 CROTONE - Via Discesa Fosso n.47

tel. 0962.900535 - fax 0962.905892

*email:* info@studiolegaledelre.it - www.studiolegaledelre.it

---

Roma, 10 maggio 2017

**OGGETTO:** *informativa contenente le ultime novità in ambito di diritto sportivo*

Gentilissimo,

in allegato Le inviamo la newsletter che contiene le ultime novità giurisprudenziali e non sul diritto sportivo.

Qualsivoglia approfondimento e/o informazione relative al contenuto dell'informativa potrà essere più dettagliatamente analizzato dietro Vostra richiesta.

La invitiamo inoltre a consultare il sito web **www.studiolegaledelre.it** ed i social network di riferimento, per rimanere aggiornato sulle attività dello Studio anche in merito alle altre discipline di diritto.

Avv. Guido Del Re

Dott. Francesco Casarola

## **-DECISIONI F.I.F.A.**

### **DISPUTE RESOLUTION CHAMBER**

**23.2.2017 n. 02172117**

*Art. 12 bis RSTP* - La società che non ottempera al pagamento di una somma concordata con il calciatore a titolo di indennizzo per la rescissione consensuale del contratto può incorrere nella sanzione della multa. Nel caso di specie il mancato pagamento di euro 20.000,00 ha comportato l'applicazione di una multa di euro 5.000,00.

**20.01.2017 n. 01172108**

*Art. 12bis RSTP* - Richiesta di pagamento delle spese legali non è ammissibile da parte della DRC, che riconosce il pagamento della somma non corrisposta, gli interessi ed una multa. Per una cifra di euro 12.500 ,00, la multa applicata è stata di euro 2.000,00.

## **DECISIONI F.I.G.C**

### **TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE VERTENZE ECONOMICHE**

#### **C.U. 23 5.5.2017 – PREMIO DI RENDIMENTO**

Il ricorso da parte di un club verteva sulla richiesta di pagamento del premio di rendimento, pattuito con altro club, nel caso in cui quest'ultimo avesse ottenuto il diritto a partecipare alla competizione dell'Europa League. Il Tribunale ha sottolineato che il diritto a partecipare alla competizione, anche se fosse stata conseguita in ragione della sconfitta nel turno preliminare della competizione superiore UEFA Champions League, determina la nascita del pagamento del premio accogliendo il reclamo. Sottolineando che *“..l'unica corretta interpretazione che questo Tribunale Federale ritiene di dovere privilegiare è quella letterale che pone in stretta correlazione non già le varie clausole tra loro bensì la singola clausola con il singolo evento in essa previsto... del resto che non debba rilevare tanto e soltanto ai fini della maturazione del premio il posizionamento in classifica, quanto e soprattutto la partecipazione alla Europa League”*.

## **CORTE FEDERALE D'APPELLO**

#### **C.U. n. 123 del 20 aprile 2017 – PREMIO DI PREPARAZIONE**

La Corte Federale d'Appello della FIGC ha respinto il ricorso del Procuratore Federale che riteneva provato il mancato pagamento del “premio di preparazione” a favore di un sodalizio sportivo, avendo due dirigenti concorso tra loro, pianificato e disposto che il tesseramento di un calciatore presso un'affiliata fosse “proforma”. La Corte, esaminati gli atti del ricorso e valutati appieno i fatti e le motivazioni addotte, ha stabilito che il corretto e integrale pagamento di quanto dovuto al club “priva l'assunto della Procura del suo elemento argomentativo cardine che, in assenza non solo di idonea prova ma anche di quegli indizi gravi e concordanti che renderebbero possibile il ricorso alle presunzioni ex art. 2729 cc, si dimostra perciò irrimediabilmente insufficiente a

supportare la pretesa condanna degli appellati per il riferito comportamento lesivo dell'art. 1 bis C.G.S. tenuto dai dirigenti delle due società coinvolte”.

## **-APPROFONDIMENTI**

### **L'obbligo di denuncia e la questione Izzo**

**IL FATTO** – A seguito delle indagini della DDA di Napoli sull'attività del clan “Vinella-Grassi” la Procura Federale della FIGC deferiva alcuni tesserati e le società ASD Tor Bella Monaca e Avellino. Gli illeciti che venivano addebitati erano a vario titolo: illecito sportivo e obbligo di denuncia, in virtù della combine delle gare Modena-Avellino e Reggina-Avellino della stagione 2013/2014. Per quel che ci riguarda analizzeremo la posizione di Izzo.

La Procura Federale ha sostenuto per Izzo la violazione dell'illecito sportivo di cui all'art. 7 C.G.S., in quanto secondo la ricostruzione dell'accusa sportiva il calciatore era parte attiva all'interno dell'organizzazione che aveva manipolato le partite citate. Tale violazione era stata possibile accertarla in virtù delle intercettazioni e delle dichiarazioni espresse dal tesserato Pini.

**CHE COS'E' L'ILLECITO SPORTIVO?** – L'illecito sportivo è presente nell'art. 7 CGS ed è la violazione più grave all'interno del nostro ordinamento. Poiché riguarda, da una parte, la violazione dei principi di lealtà probità nell'attività sportiva ma soprattutto riguarda la violazione del regolare svolgimento di una gara e quindi dell'intera manifestazione sportiva.

L'illecito sportivo è entrato a far parte dell'ordinamento del giuoco del calcio all'indomani dello scandalo “Calcioscommesse” degli anni '80, che coinvolse anche calciatori nazionali divenuti campioni nel 1982. Da quel momento il mondo del calcio ha tentato in vari modi di arginare un tale costume arrivando all'approvazione della L. 401 del 13.12.1989, che ha disciplinato e quindi inseguito punito la frode sportiva anche in ambito statale.

**L'OBBLIGO DI DENUNCIA** – Presente all'interno del nostro ordinamento all'art. 7 c. 7 CGS. L'obbligo di denuncia scatta per il tesserato non appena lo stesso “viene a sapere” che sta per essere commesso un illecito sportivo. Certamente il tesserato deve valutare se effettivamente vi sia la concreta possibilità di un illecito sportivo. Tale istituto è stato inserito per rendere più capillare il contrasto al match-fixing.

**LA DECISIONE** – Il Tribunale Federale Nazionale con decisione del 12.04.2017 n. 74 ha evidenziato per la posizione di Izzo la non attendibilità di quanto riportato nelle dichiarazioni sia da un collaboratore di giustizia sia del Pini.

Se non è possibile affermare la colpevolezza di Izzo per quel che riguarda l'illecito disciplinare, certamente l'attività del calciatore può essere inquadrata sotto la forma di mancata possibilità dello stesso di non distaccarsi dal clan “Vinella-Grassi”.

Certamente la partecipazione di Izzo alle cene non possono, per lo meno, far pensare che lui conoscesse i tentativi in atto volti ad alterare il regolare svolgimento della gara come definito dall'art. 7 c. 7 CGS.

**CONCLUSIONI** – Izzo non è stato parte attiva della combine ma secondo quanto affermato dal Tribunale Federale Nazionale sapeva che era in essere un tale sistema, soprattutto nel momento in cui partecipava alle cene con altri soggetti implicati in queste vicende.

## **Caso Muntari: tra diritto ed etica**

**FATTO** – Il calciatore Ghanese del Pescara Sullay Muntari, a pochi minuti dalla fine della partita Cagliari – Pescara del 30.04.2017, protestava con il direttore di gara reo di non averlo tutelato dai cori discriminatorio a lui indirizzati. Il calciatore tentava prima un dialogo con i tifosi del Cagliari e poi, a fronte dell'inerzia del direttore di gara, decideva autonomamente di abbandonare il terreno di gioco come segno di protesta anti-razzismo. Tale comportamento spingeva pertanto l'arbitro Minelli a comminare la sanzione della seconda ammonizione e quindi ad espellere il giocatore, creando un dibattito internazionali suddiviso tra diritto sportivo ed etica.

**LA NORMATIVA** – Tale situazione avrebbe dovuto o potuto comportare la sospensione della partita da parte del direttore di gara, nonché l'invito a cessare tale tipo di condotta pena sanzioni ben più gravi. Su tale fattispecie, l'ordinamento sportivo interviene con l'art. 11 c. 3 Codice di Giustizia Sportiva, rubricato "Responsabilità per comportamenti discriminatori", disponendo che: *"(..) Esse [ndr le squadre] sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano per dimensione e percezione reale, espressione di discriminazione"*.

La norma in questione configura pertanto un profilo di responsabilità oggettiva in capo alle società. Ma affinché si abbia una concreta violazione della norma, vi deve essere un comportamento che: *"..sotto un profilo fenomenologico, debba avere un carattere e dimensione tale da poter essere udito e quindi percepito da una parte preponderante.."*, così ha sottolineato la Corte di Giustizia Federale in un caso analogo nel 2014.

Pertanto affinché si possa considerare una condotta in violazione dell'art. 11.c3 C.G.S. è necessario non solo l'evento discriminatorio, ma vi deve essere una percezione "importante" da parte dell'intero stadio, tale da turbare "l'animo" dei presenti. Tale incipit giuridico è partito dalla ratio secondo cui, in caso contrario, pochi soggetti, anche estranei alla società, potrebbero strumentalizzare i fenomeni discriminatori per nuocere scientemente una determinata società.

Nel caso in cui venisse però considerata violata tale disposizione di legge, le società rischierebbero di disputare una o più gare a porte chiuse nonché, nei casi più gravi e/o reiterati, l'applicazione della sanzione della perdita della gara.

**CONCLUSIONI** – Il direttore di gara Minelli, così come riportato dal Giudice Sportivo, non ha pertanto ritenuto che il comportamento discriminatorio dei tifosi cagliaritari fosse connotato da una dimensione tale atta ad avere un'effettiva incidenza sul pubblico. Questa impostazione è stata avallata dalla Procura Federale che era presente in varie zone dello stadio.

In conclusione da un punto di vista strettamente giuridico, il calciatore Muntari, pur protestando “giustamente” in quanto leso da tali cori discriminatori, abbandonando il terreno di gioco ha di fatto disconosciuto l’autorità dell’arbitro, comportando l’applicazione della seconda ammonizione.

## **-NOVITA' E COMUNICAZIONI**

### **ABBREVIAZIONE TERMINI PROCEDURALI FIGC**

LA FIGC ha comunicato l’abbreviazione dei termini processuali deliberando che gli eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi dell’art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui in premessa, si svolgano con le modalità procedurali e nei termini di seguito indicati:

-i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa di ciascuna gara;

-gli eventuali reclami a norma dell’art. 29 comma 4 lett.b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva, dovranno essere proposti dalla società interessata con atto motivato da trasmettere alla società contro interessata e in uno con la prova di ricezione dell’atto da parte di tale società, al Giudice Sportivo e pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello della effettuazione della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire con atto da trasmettere alla società appellante e in uno con la prova di ricezione dell’atto da parte di tale società, al Giudice Sportivo entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato lo stesso giorno;

-gli eventuali reclami avverso la decisione del Giudice Sportivo devono essere proposti con procedura d’urgenza, ai sensi dell’art. 36 bis comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva. La decisione della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;

-l’introduzione dei reclami, l’invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, la trasmissione dei documenti ufficiali e ogni comunicazione comunque inerente ai procedimenti, potranno avvenire attraverso telefax e dovranno pervenire entro i termini sopra indicati; per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

### **ABBREVIAZIONE TERMINI PROCEDURALI ART. 10 CGS**

La FIGC ha deliberato “di stabilire, per i procedimenti sopra richiamati, le seguenti modalità procedurali e le seguenti abbreviazioni di termini:

1) Per i procedimenti di prima istanza presso il Tribunale federale a livello nazionale – Sezione disciplinare, i termini vengono così determinati:

il termine di 20 giorni previsto dall’art. 30, comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva è ridotto a 10 giorni.

2) Per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte federale di appello avranno validità i seguenti termini e modalità procedurali:

a) le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale potranno essere impugnate da quanti ne avranno diritto entro il termine di due giorni dalla pubblicazione delle stesse sui Comunicati Ufficiali;

b) le impugnazioni dovranno essere formalizzate presso la Segreteria della Corte federale di appello o con il deposito diretto dei motivi di gravame o con il deposito della richiesta, accompagnata dalla relativa tassa se dovuta, di ottenere copia degli atti ufficiali;

c) nel caso in cui venga fatta richiesta di copia degli atti:

- la Segreteria della Corte federale di appello provvederà a porre gli stessi a disposizione degli interessati che dovranno operarne il ritiro presso la sede della Corte stessa nel giorno da quest'ultima fissato;

- le parti appellanti, nell'impugnare la decisione con la richiesta di ottenere copia degli atti, dovranno darne contestuale comunicazione a mezzo fax o Pec alle controparti, allegando alla richiesta che andranno a depositare presso la Segreteria della Corte federale di appello le relative ricevute;

- le controparti, ove intendano anch'esse ottenere copia degli atti, potranno, entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione delle parti appellanti, presentare analoga richiesta alla Segreteria della Corte, dandone comunicazione a mezzo fax o Pec alle parti appellanti e provvedere al ritiro nelle modalità e nei termini indicate dalla stessa Segreteria.;

- le parti appellanti, entro il secondo giorno successivo al ritiro della copia degli atti, dovranno depositare i motivi di gravame; copie degli stessi dovranno essere depositate anche per conoscenza delle controparti;

- le controparti verranno immediatamente informate dalla Segreteria della Corte federale di appello dell'avvenuto deposito e dovranno provvedere al ritiro delle copie loro destinate entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione; entro il termine di un giorno dal ritiro della copia dei motivi potranno provvedere al deposito di proprie controdeduzioni;

- copia delle controdeduzioni dovrà essere depositata anche per conoscenza delle parti appellanti, che ne verranno rese immediatamente edotte a cura della Segreteria della Corte federale di appello.

d) nel caso in cui non venga fatta richiesta degli atti:

- copia dei motivi di gravame, sempre nel termine indicato sub a) dovrà essere depositata anche per conoscenza delle controparti;

- le controparti verranno immediatamente informate dalla Segreteria della Corte federale di appello dell'avvenuto deposito dei motivi di gravame e dovranno provvedere al ritiro delle copie loro destinate entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione;

- entro il termine di un giorno dal ritiro delle copie dei motivi di gravame, le controparti potranno depositare proprie controdeduzioni;

- copia delle controdeduzioni dovrà essere depositata anche per conoscenza delle parti

appellanti, che ne verranno rese immediatamente edotte a cura della Segreteria della Corte federale di appello.”